OGGETTO: Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00065 del 3.3.2016 concernente "Riparto delle competenze per l'effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti minimi e dell'attività di vigilanza e controllo di cui agli artt. 7, 10, 11, 13 e 16 della L.R. n. 4/2003. Modifiche al Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 26.3.2012, al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22.2.2013 e al Decreto del Commissario ad Acta n. U00288 del 26.6.2015."

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30.12.2015 con il quale è stato stabilito l'accorpamento e la ridenominazione delle aziende sanitarie locali del Lazio;
- l'art. 7 della legge regionale 31.12.2015, n. 17 con il quale è stato disciplinato l'accorpamento e la ridenominazione delle aziende sanitarie locali del Lazio;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 26.3.2012 concernente "DCA n. 58/2009: "Sistema dei controlli dell'attività sanitaria ospedaliera e specialistica L. 133/08, art. 79, comma 1 septies";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22/02/2013 concernente "Approvazione Schema di Intesa per il completamento della riconversione delle Strutture ospedaliere di cui all'allegato B del Decreto del Commissario ad acta n. 80/2010";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00288 del 26.6.2015 che stabilisce il riparto delle competenze per l'effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti minimi, di cui all'art. 9, comma 3, del R.R. n. 2/2007, e dell'attività di vigilanza e controllo, di cui all'art. 16 del R.R. n. 2/2007;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00065 del 3.3.2016 concernente "Riparto delle competenze per l'effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti minimi e dell'attività di vigilanza e controllo di cui agli artt. 7, 10, 11, 13 e 16 della L.R. n. 4/2003. Modifiche al Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 26.3.2012, al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052 del 22.2.2013 e al Decreto del Commissario ad Acta n. U00288 del 26.6.2015.";

DATO ATTO che per alcune strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie, a gestione pubblico-private:

- sono stati stipulati accordi di intesa per la riconduzione delle stesse nel sistema di convenzionamento nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del d.lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- sono state previste procedure per il superamento della gestione *extra ordinem* prevendendo la completa uscita della parte pubblica da quella privata solo dopo aver acquisito il provvedimento regionale di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento definitivo;
- le previste verifiche del possesso dei requisiti, per la presenza nella struttura privata del Direttore sanitario di parte pubblica, onde prevenire conflitti di interesse, devono essere effettuate dall'Azienda Sanitaria già individuata dal citato DCA n. 65/2016;
- non è possibile, tuttavia, prescindere dal fatto che le verifiche della struttura debbano essere effettuate dall'Azienda Sanitaria già individuata dal citato DCA n. 65/2016 in collaborazione con l'Azienda Sanitaria dalla quale dipende il Direttore sanitario di parte pubblica, tenuto conto che quest'ultima sarà l'Azienda

8

territorialmente competente a vigilare nella fase successiva al completamento del percorso di accreditamento;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il citato Decreto del Commissario ad Acta n. U00065 del 3.3.2016 disponendo che per le strutture sanitarie con le quali sono stati stipulati accordi di intesa per la riconduzione delle stesse nel sistema di convenzionamento nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del d.lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, le previste verifiche del possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento saranno effettuate dall'Azienda Sanitaria già individuata dal citato DCA n. 65/2016, che si avvarrà anche dell'analogo personale dell'Azienda Sanitaria dalla quale dipende il Direttore sanitario di parte pubblica;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

Di integrare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00065 del 3.3.2016 disponendo che per le strutture sanitarie con le quali sono stati stipulati accordi di intesa per la riconduzione delle stesse nel sistema di convenzionamento nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del d.lgs n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni, le previste verifiche del possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento saranno effettuate dall'Azienda Sanitaria già individuata dal citato DCA n. 65/2016, che si avvarrà anche dell'analogo personale dell'Azienda Sanitaria dalla quale dipende il Direttore sanitario di parte pubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio: www.regione.lazio.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Micola Zingaretti

Đ